



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 1

del 20/01/2017

Classificazione: 07-04-02 2016/5

Oggetto: COMUNE DI COTIGNOLA - P.O.C. (PIANO OPERATIVO COMUNALE) DEL COMUNE DI COTIGNOLA - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M. E I., PARERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M. E I., PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna del 10.08.2016, con la quale è stata inviata con PEC assunte agli atti della Provincia con P.G. 25431/2016, 25435/2016 e 25438/2016, la documentazione del POC di Cotignola, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25.07.2016, necessaria all'attivazione degli adempimenti previsti a carico della Provincia al fine dell'espressione dei pareri di competenza;

VISTO l'art. 34 comma 6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO l'art. 5 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*";

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795/2016 del 31.10.2016 avente ad oggetto "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

VISTA la Convenzione tra la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ai sensi del vigente art. 39 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, approvata dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 50 del 06.04.2016;

VISTO il Piano Operativo per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale con la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna, approvato dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 69 del 11.05.2016;

VISTA la relazione del Servizio Associato di Pianificazione Territoriale (ALLEGATO A) con la quale si **propone**

Di formulare, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., in ordine al POC del Comune di Cotignola adottato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25.07.2016 e limitatamente alle sole previsioni contenute nello stesso, le seguenti riserve così come riportate al punto 1) del "Constatato" della presente Relazione:

1. Si chiede al Comune di Cotignola di rettificare il Documento Programmatico Qualità Urbana, a pag. 32, riportando il dato di 79 abitanti equivalenti.
2. Si chiede al Comune di Cotignola di adeguare le schede di intervento del POC riportando le condizioni e prescrizioni dettate dalle misure di mitigazione e tutela derivanti dalla pianificazione sovraordinata, così come riportate nel Rapporto ambientale;
3. Si chiede al comune di Cotignola di specificare che la cessione di un lotto idoneo a realizzare 6/8 alloggi ERS corrisponde a quanto disposto dall'art. A-6-ter della L.R. 20/2000 che indica la necessità di acquisizione da parte del comune di una quota pari al 20 % delle aree destinate a nuove costruzioni.

Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del POC del Comune di Cotignola alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 34873/2016 del 21.12.2016 e riportate al punto 2) del "Constatato" della presente Relazione.

Di esprimere parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche indicate alle schede 1CT, 2CT e 3C con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R.19/2008, alle condizioni espresse dal Servizio Territorio della Provincia riportate nel punto 3) del "Constatato" della presente Relazione.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Associato di Pianificazione Territoriale, contenute nell'Allegato A);

DATO ATTO della comunicazione pervenuta in data 30.11.2016 da parte del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con PG 33462, non si è proceduto ad acquisire il parere del Responsabile del Servizio di Pianificazione Associato previsto dall' art. 5 della sopra citata convenzione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Territoriale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Arch. Fabio Poggioli

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. Di formulare, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., in ordine al POC del Comune di Cotignola adottato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25.07.2016 e limitatamente alle sole previsioni contenute nello stesso, le seguenti riserve così come riportate al punto 1) del "Constatato" della Relazione, allegato sub A) del presente Atto:
 - 1.1 Si chiede al Comune di Cotignola di rettificare il Documento Programmatico Qualità Urbana, a pag. 32, riportando il dato di 79 abitanti equivalenti
 - 1.2 Si chiede al Comune di Cotignola di adeguare le schede di intervento del POC riportando le condizioni e prescrizioni dettate dalle misure di mitigazione e tutela derivanti dalla pianificazione sovraordinata, così come riportate nel Rapporto ambientale;
 - 1.3 Si chiede al comune di Cotignola di specificare che la cessione di un lotto idoneo a realizzare 6/8 alloggi ERS corrisponde a quanto disposto dall'art. A-6-ter della L.R. 20/2000 che indica la

necessità di acquisizione da parte del comune di una quota pari al 20 % delle aree destinate a nuove costruzioni.

2. Di esprimere, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del POC del Comune di Cotignola alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 34873/2016 del 21.12.2016 e riportate al punto 2) del “Constatato” della Relazione, allegato sub A) del presente Atto.
3. Di esprimere parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche indicate alle schede 1CT, 2CT e 3C con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della L.R.19/2008, alle condizioni espresse dal Servizio Territorio della Provincia riportate nel punto 3) del “Constatato” della Relazione, allegato sub A) del presente Atto.
4. DI DEMANDARE al Servizio Associato di Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Associato di Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto all'Unione della Bassa Romagna e al Comune di Cotignola.

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge, per la verifica in oggetto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

timbro

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO ASSOCIATO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE

COMUNE DI COTIGNOLA

OGGETTO: P.O.C. (PIANO OPERATIVO COMUNALE) DEL COMUNE DI COTIGNOLA - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 e s.m. e i., PARERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 e s.m. e i., PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.



IL SERVIZIO ASSOCIATO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTO l'art. 30 della L.R. 20/2000 e smi che al comma 2 e seguenti disciplina i contenuti del Piano Operativo Comunale (POC) precisando che:

"2. Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati:

a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela;

a bis) un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile;

b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;

c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;

d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti, con la possibilità di avvalersi a tal fine di quanto previsto dal comma 11 del presente articolo per eventuali spostamenti di edificabilità;

e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;

e bis) l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale da realizzare in conformità a quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato;

f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

f bis) una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale.

- 2 bis. Per gli ambiti di riqualificazione il POC definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i relativi obiettivi di qualità ed è caratterizzato, di norma, dalla pluralità delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli operatori nonché dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche e private.*

...

2 quinquies. Per gli ambiti di riqualificazione urbana il POC contiene la dettagliata descrizione degli interventi da realizzare e delle relative tipologie, nonché delle risorse da investire da parte dei soggetti pubblici e privati. Il POC deve comunque prevedere:

a) l'elenco delle unità immobiliari, con l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;

b) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;

c) i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i soggetti partecipanti al programma;

d) i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;

e) gli atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui all'articolo 18;

f) l'elenco delle proprietà che non partecipano alla realizzazione dell'intervento;

g) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali e la definizione dei loro contenuti cartografici o normativi.

... "

VISTO l'art. 34 comma 6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO l'art. 5 "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.

...

6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge, con le seguenti precisazioni ed integrazioni:

a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla presente legge sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale;

b) per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune trasmette il piano adottato ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con la Provincia, per acquisirne il parere, entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano.

7. La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:

... omissis ...

b) per il POC, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'articolo 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

... omissis ...

9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.

... omissis ...

VISTO l'art. 5 "Compiti della Provincia" della L.R. 19/2008 e smi che dispone che:

"1. La Provincia esprime il parere sul Piano strutturale comunale (PSC), sul Piano operativo comunale (POC) e sul Piano urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, sulle varianti al Piano regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

2. Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano ..."

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795/2016 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii. che dispone che le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono assunte in capo al Presidente della Provincia;

VISTA la Convenzione tra la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ai sensi del vigente art. 39 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, approvata dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 50 del 06.04.2016;

VISTO il Piano Operativo per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale con la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna, approvato dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 69 del 11.05.2016;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna del 10.08.2016, con la quale è stata inviata con PEC assunte agli atti della Provincia con P.G. 25431/2016, 25435/2016 e 25438/2016, la documentazione del POC di Cotignola, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25.07.2016, necessaria all'attivazione degli adempimenti previsti a carico della Provincia al fine dell'espressione dei pareri di competenza;

VISTA la nota della Provincia di Ravenna di cui al Ns PG 2016/27217 del 09.09.2016 con la quale è stata richiesta documentazione integrativa a quanto precedentemente inviato;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna del 12.12.2016, assunta agli atti della Provincia con P.G. 34227/2016, con la quale è stata inviata con PEC la documentazione integrativa richiesta;

PREMESSO:

CHE ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 20/2000 è demandata al Comune la responsabilità sulla conformità a Leggi e Regolamenti, nonché alla correttezza delle procedure, con particolare riferimento:

- agli elaborati e ai contenuti del POC nonché alla durata e alla valenza del POC stesso, così come disciplinati all'art. 30 della L.R. 20/2000 e smi;
- al rapporto/modifica del Piano Operativo Comunale con il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) vigente;
- ai contenuti della delibera Regionale di "Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002), in applicazione dell'art. 50 della L.R. 15/2013;

- alla disciplina delle "attrezzature e spazi collettivi" così come indicato all'art. A-24 della L.R. 20/2000 e smi;
- alla disciplina sulla fiscalità locale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, così come successivamente modificata tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

CHE il Comune di Cotignola è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2009 e successivamente variato con deliberazione n. 25 del 17/05/2012;

CHE il Comune di Cotignola, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17/05/2012, ha approvato il Regolamento Urbanistico ed Edilizio; successivamente variato con le seguenti delibere di approvazione: n. 38 del 29/07/2013 e n. 11 del 30/03/2016;

PRESO ATTO:

CHE il Consiglio Comunale di Cotignola ha adottato il POC con Deliberazione n. 51 del 25.07.2016;

CHE il POC adottato dal Comune di Cotignola è stato depositato per la libera consultazione, ai sensi dell'art. 34, della LR 20/2000, e che entro i termini di 60 gg. non sono pervenute osservazioni;

CONSTATATO:

CHE il POC, adottato dal Comune di Cotignola con Deliberazione n. 51 del 25.07.2016, comprende 5 interventi:

AMBITI POC

- 1CT (come da identificativo della scheda di intervento del POC); la previsione riguarda l'attuazione di una parte dell'Ambito ANS 1 (2), pari al 21% della superficie territoriale previsto dalla Tavola 4 CT del vigente PSC. Detto ambito è collocato ad ovest del centro urbano di Cotignola, in continuità con il tessuto urbano esistente, tra la S.P. 95 e via Rosario Levantino. L'ambito prevede una destinazione residenziale e "funzioni correlate", la superficie territoriale è di 9.090 mq, con una superficie edificabile (SC) di mq. 1.640 di edilizia residenziale libera a cui si aggiungono mq. 560 di Edilizia Residenziale Sociale (ERS).
- 2CT; (come da identificativo della scheda di intervento del POC); la previsione riguarda l'attuazione di una parte dell'Ambito ANS 1 (4), e riguarda l'attuazione di un ambito di ridotte dimensioni previsto dalla Tavola 4 CT del vigente PSC. Detto ambito è collocato a sud del centro urbano di Cotignola, in prossimità del polo sportivo comunale e dei recenti insediamenti residenziali. L'ambito prevede una destinazione residenziale e "funzioni correlate" finalizzato alla realizzazione di Edilizia residenziale sociale (ERS), ha una superficie territoriale è di 7.151 mq, con una superficie edificabile (SC) di mq. 1.287 destinati ad Edilizia

Residenziale Sociale (ERS). L'intervento prevede la cessione di mq. 3.550 di area non attrezzata finalizzata al completamento di Parco Pertini.

Per i due interventi sopra indicati, il Documento Programmatico Qualità Urbana riporta la verifica di disponibilità dotazioni pubbliche. Al riguardo si evidenzia che, ai fini del conteggio, il testo riporta l'indicazione della previsione introdotta dal POC di 34 abitanti equivalenti e successivamente di 44 abitanti teorici. A parte l'incoerenza tra i due dati, verificando la previsione insediativa del POC per gli interventi 1CT e 2CT pari a 3485 di Sc, ed applicando i criteri di cui all'art. 4.3 delle Norme di Attuazione del PSC, si ricava un numero di abitanti equivalenti pari a 79. Si riscontra altresì che il conteggio riportato in tabella a pg. 34 risulta corretto, e si dà atto che la dotazione minima prevista dal PSC è ampiamente soddisfatta. Pertanto si chiede di rettificare il Documento Programmatico Qualità Urbana, a pag. 32, riportando il dato di 79 abitanti equivalenti.

- 3CT; (come da identificativo della scheda di intervento del POC); la previsione riguarda l'attuazione parziale dell'ANS1 (8), e coinvolge circa il 50% dell'ambito definito dal PSC, con edificabilità massima di 12.050 mq di SC. L'intervento è posto in adiacenza alla struttura sanitaria "Villa Maria", a destinazione non residenziale e specificatamente per l'ampliamento e completamento dei servizi sanitari privati e dei servizi ad essi connessi. L'intervento prevede una SC di 9.640 mq adottando un IP = 0,28 in quanto assimilabile ad una attività produttivo/commerciale in relazione dello specifico utilizzo e della sua funzione. Si prevede anche la realizzazione di opere fuori comparto migliorando accessi e viabilità di contorno all'area di intervento, per un importo stimato di € 298.840 con una compensazione di diritti "premiati" pari a mq 2.410 di ulteriore SC, per un complessivo previsto di nuova edificazione pari a 12.050 mq di SC (<19.600 max PSC). In merito alle dotazioni si propone di realizzare il parcheggio pubblico pari a 4.000 mq, con gestione, manutenzioni e pulizia a carico dell'attuatore e di monetizzare totalmente il verde, secondo le quantità derivate dall'intervento proposto, per un totale di mq 5.780, le somme ricavate saranno utilizzate specificatamente per la realizzazione di opere di interesse pubblico. L'intervento prevede anche ai sensi dell'art. 4 del Bando pubblico POC pubblicato dall'Unione il 01/08/2013, il versamento di un contributo ERS pari a 5 €/MQ di SF (24.789 x 5€ = totale circa 123.945 €) in quanto l'attività prevista è stata assimilata all'uso direzionale e commerciale.

OPERE PUBBLICHE

- 1OP; l'intervento riguarda la Realizzazione rotonda all'incrocio tra la SP 7 Felisio e la SP 31 Madonna di Genova, ai sensi della Convenzione tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Cotignola, approvata insieme alla planimetria di progetto con D.C.C. n. 26 del 28/04/2016. Il progetto non prevede l'esproprio di aree attualmente di proprietà privata, restando nell'area di sedime dell'attuale intersezione a raso.
- 2OP; Realizzazione rotonda all'incrocio tra la SP 95 e la SP19 Pilastrino, ai sensi della Convenzione tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Cotignola, approvata insieme alla planimetria di individuazione dell'infrastruttura, con D.C.C. n. 25 del 28/04/2016. Il progetto prevederà l'occupazione di aree attualmente di proprietà privata, dove si prevede l'esproprio di una parte dei

mappali indicati dalla scheda di POC, da definire precisamente con il progetto definitivo.

CHE l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, ha presentato la Relazione geologica esclusivamente per le previsioni riguardanti le schede 1CT; 2CT e 3CT.

CHE la Provincia di Ravenna con la richiesta di documentazione integrativa, nota PG 2016/27217 del 09.09.2016, chiedeva esplicita dichiarazioni in merito all'esclusione dall'applicazione di procedura di Valsat, di cui all'art. 5 della L.R.20/2000, per le opere pubbliche individuate con le schede 1OP e 2OP.

Il Rapporto ambientale, così come integrato con nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna del 12.12.2016, assunta agli atti della Provincia con P.G. 34227/2016, riporta: *Le due opere di miglioramento delle infrastrutture di viabilità provinciale sono escluse dalla procedura di Valsat con riferimento al punto b) comma 5 art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. in quanto opere pubbliche che non incidono significativamente sul dimensionamento e la localizzazione delle infrastrutture dei vigenti strumenti di pianificazione;*

1. SULLA CONFORMITA' AL PSC E AI PIANI SOVRAORDINATI

Con nota PG 2016/27217 del 09.09.2016 la Provincia di Ravenna ha inoltrato richiesta documentazione integrativa, evidenziando che *il Rapporto ambientale e le schede specifiche di VAS/VALSAT, pur non riportando uno specifico capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", forniscono riscontro rispetto alla pianificazione sovraordinata così come recepita dal PSC. Al riguardo si evidenzia che rispetto alle zone ed elementi di tutela di cui alla tav. 2 del PTCP le schede effettuano una precisa ricognizione, fermo restando che le stesse non riportano eventuali misure di mitigazione/tutela.* Al riguardo si dà atto che la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna del 12.12.2016, assunta agli atti della Provincia con P.G. 34227/2016, comprende il Rapporto ambientale integrato con le specifiche misure di mitigazione e tutela. Si chiede al Comune di Cotignola di adeguare le schede di intervento del POC riportando le condizioni e prescrizioni dettate dalle misure di mitigazione e tutela derivanti dalla pianificazione sovraordinata, così come riportate nel Rapporto ambientale.

Si evidenzia inoltre che lo stesso Rapporto ambientale, al paragrafo *Obiettivi del POC e relazione con gli obiettivi e le azioni del PSC*, fornisce adeguato riscontro rispetto alla coerenza del POC in oggetto con il PSC di Cotignola.

Si dà atto che la Relazione del POC rende conto delle previsioni introdotte in relazione al dimensionamento del PSC: *Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4.2 del PSC "Criteri e dimensionamento delle previsioni insediative e delle dotazioni territoriali", il POC adottato è verificato rispetto ai tetti massimi di edificabilità relativi agli ambiti di potenziale nuovo insediamento (ANS). Il PSC definisce infatti un tetto di edificabilità per gli ambiti di nuovo insediamento (ANS 1 e ANS 2), pari a una SC di 32.560 mq, ovvero a circa 296 alloggi teorici, stimati come 110 mq di SC per alloggio. Il complesso di proposte presentate, che possiamo quantificare complessivamente in circa 30/32 alloggi negli ambiti ANS 1, risulta quindi verificato rispetto ai limiti del PSC, vengono utilizzati infatti solamente il 10% degli alloggi potenziali di nuova edificazione degli ambiti di*

espansione, previsti per tre POC. Vista la sua dimensione, il Comune di Cotignola ha il limite dell'art. 4.2 del PSC, che limita l'utilizzo massimo nei singoli POC, del 50% degli alloggi previsti dal dimensionamento complessivo del PSC, limite che viene ampiamente rispettato.

Si evidenzia inoltre che il POC in oggetto introduce previsioni residenziali pari a 3487 mq di Sc, di cui 1847 destinati ad Edilizia Residenziale Sociale. Al riguardo l'art. 10 delle NTA del POC dispongono:

1. Ai sensi degli articoli 7 bis e A-6-bis della L.R. 20/2000 e del comma 6 dell'art. 4.2 del PSC, gli interventi in ambiti per nuovi insediamenti (ANS) inseriti nel POC, dovranno prevedere una quota di almeno il 20% dell'offerta abitativa in forma di ERS. Tale disposizione è da intendersi come quota minima di SF da destinare all'ERS.

2. Per quanto riguarda l'ANS 1 (4) l'intera superficie fondiaria a destinazione residenziale, sarà dedicata alla realizzazione di alloggi ERS, nelle forme che saranno individuate nel percorso partecipato successivo all'approvazione del POC. Gli impegni dell'Amministrazione e del proponente rispetto alla realizzazione di tali alloggi, saranno definiti nella convenzione del Piano Urbanistico Attuativo, nel rispetto delle norme regionali, per quanto riguarda l'ANS1 (2), con l'attuazione si cederà un lotto idoneo a realizzare 6/8 alloggi ERS.

L'art. A-6-ter della L.R. 20/2000 dispone quanto segue:

1. Al fine di concorrere alla realizzazione del fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, stabilito ai sensi dell'articolo A-6-bis, i seguenti interventi comportano:

a) la cessione al Comune, a titolo gratuito di una quota di aree definita dal POC, pari al 20 per cento delle aree destinate a nuove costruzioni, nel caso di nuovi insediamenti residenziali;

Pertanto, pur dando atto che la disponibilità complessiva di alloggi ERS prevista dal POC è ampiamente superiore al 20% delle previsioni complessive residenziali, si chiede al comune di Cotignola di specificare che la cessione di un lotto idoneo a realizzare 6/8 alloggi ERS corrisponde a quanto disposto dall'art. A-6-ter della L.R. 20/2000 che indica la necessità di acquisizione da parte del comune di una quota pari al 20 % delle aree destinate a nuove costruzioni.

2. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE DEL POC DI COTIGNOLA

Tenuto conto della Pratica di VAS/VALSAT - Adozione di Piano Operativo Comunale (POC) del comune di Cotignola - trasmessa dal Servizio Territoriale della Provincia di Ravenna ad ARPAE SAC di Ravenna il 30/08/2016 (ns PGRA/2016/10923 del 01/09/2016);

SI TRASMETTE

VISTA la nota della Provincia di Ravenna del 30/08/2016 (ns PGRA/2016/10923 del 01/09/2016) e gli allegati con questa trasmessi, quali:

- Delibera di adozione POC Consiglio Comunale di Cotignola n. 51 del 25/07/2016;
- Tavola CT – Inquadramento cartografico delle richieste di inserimento nel POC e delle opere pubbliche;
- Relazione, Norme, schede interventi e aggiornamento a DPQU;
- Rapporto Ambientale e schede specifiche di VAS/VALSAT;
- Relazione geologica e sismica – EOS;
- Relazione geologica e sismica – Villa Maria;
- Relazione geologica e sismica – RIGGEA;
- Accordo REP 9764;

- Accordo REP 9765;
- Accordo REP 9771;
- Parere ARPAE-ST di Ravenna;
- Parere ATERSIR (Prot. n. 3680 del 06/06/2016);
- Parere AUSL dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna (Prot. n. 132742 del 17/06/2016);
- Parere HERA SpA – Inrete Distribuzione Energia SpA (Prot. Hera SpA n. 81684 del 07/07/2016 e Prot. Inrete n. 705 del 07/07/2016);
- Parere Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (Prot. n. 5279 del 14/07/2016);

VISTA la documentazione integrativa presentata all'ègata alla nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna Prot. n. 62666 del 12/12/2016 (ns PGRA/2016/15339 del 12/12/2016 e PGRA/2016/15424 del 13/12/2016), quale:

- Valsat integrata formato;
- Valsat testo comparato (con evidenziate le modifiche);

VISTI i pareri espressi dai vari enti coinvolti, quali:

- Parere ARPAE-ST di Ravenna;
- Parere ATERSIR (Prot. n. 3680 del 06/06/2016);
- Parere AUSL dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna (Prot. n. 132742 del 17/06/2016);
- Parere HERA SpA – Inrete Distribuzione Energia SpA (Prot. Hera SpA n. 81684 del 07/07/2016 e Prot. Inrete n. 705 del 07/07/2016);
- Parere Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (Prot. n. 5279 del 14/07/2016);

CONSIDERATO che la documentazione integrativa pervenuta risponde a quanto richiesto da ARPAESAC con nota PGRA/2016/11130 del 07/09/2016;

CONSIDERATO quanto dichiarato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Cotignola con nota PGRA 15424 del 13/12/2016, ed in particolare:

"... -il Comune di Cotignola non intende far valere la Valsat del POC quale Valsat dei PUA, quindi non utilizza la possibilità prevista dal comma 4 dell'art 5 della LR 20/2000; - entro e oltre i termini del deposito degli atti di adozione del POC il cui avviso è stato pubblicato sul BURER n 255 del 10/08/2016 non sono pervenute osservazioni.

Si assicura il recepimento delle eventuali prescrizioni, pareri e riserve della Provincia negli atti di approvazione del POC con l'impegno di rendere coerenti tutti gli elaborati con la Valsat Aggiornata, e correggere la tavola CT che riporta una indicazione grafica sbagliata riferita a precedenti ipotesi e erroneamente inserita negli atti di adozione del POC."

CONSIDERATO che la VALSAT di POC, come esplicitato dal Comune di Cotignola, non assume il valore di VAS/VALSAT anche dei PUA e quindi per i PUA verrà effettuata una VAS/VALSAT nelle successivi fasi di pianificazione territoriale;

CONSIDERATO che all'interno del documento integrativo "Rapporto ambientale e schede Specifiche di VAS/VALSAT" inoltrato a questa SAC (PGRA/2016/15339 del 12/12/2016 e PGRA/2016/15424 del 13/12/2016), relativamente alle Opere Pubbliche di miglioramento delle infrastrutture di viabilità provinciale:

1. Realizzazione rotonda all'incrocio tra la SP Felisio e la SP Madonna di Genova
2. Realizzazione rotonda all'incrocio tra la SP Ripe di Cotignola e la SP Pilastrino sono escluse dalla procedura di Valsat con riferimento al punto b) comma 5 art. 5 della LR20/2000 e.s.m.i in quanto opere pubbliche che non incidono significativamente sul dimensionamento e la localizzazione delle infrastrutture dei vigenti strumenti di pianificazione;

CONSIDERATI complessivamente i contenuti dei pareri dei soggetti con competenza ambientale;

VERIFICATO che all'interno del documento integrativo "Rapporto ambientale e schede specifiche di VAS/VALSAT" inoltrato a questa SAC (PGRA/2016/15339 del 12/12/2016 e PGRA/2016/15424 del 13/12/2016) è stato risposto a quanto richiesto dai vari enti ambientalmente competenti e che sono state recepite tutte le prescrizioni espresse nei diversi pareri;

CONSIDERATO che, in riferimento al "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni", gli interventi del POC ricadono tutti nello scenario di pericolosità P2 per il quale è prescritto l'obbligo di rispetto delle misure di tutela e riduzione del rischio generali. In riferimento a questo aspetto, all'interno del documento integrativo "Rapporto ambientale e schede specifiche di VAS/VALSAT" inoltrato a questa SAC (PGRA/2016/15339 del 12/12/2016 e PGRA/2016/15424 del 13/12/2016), viene prescritto quanto di seguito riportato:

"- Si prescrive che i PUA, che riguardano progetti di trasformazione di aree comprese nelle zone P2, producano uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locale da riportare all'interno della Valsat del PUA stesso.

- Tutte le misure di mitigazione e tutela del rischio allagamento dovranno essere valutate nella Valsat del PUA. si prevede le seguenti prescrizioni specifiche:

- impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra della quota di campagna di almeno 50 cm

- diniego di costruzioni seminterrate o scantinati,

- divieto di installazione di centrali termiche, quadri contatori elettrici a quota inferiore a quella del tirante idrico

- realizzazioni di accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dagli allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.";

CONSIDERATO che all'interno del documento integrativo "Rapporto ambientale e schede specifiche di VAS/VALSAT" inoltrato a questa SAC (PGRA/2016/15339 del 12/12/2016 e PGRA/2016/15424 del 13/12/2016) si da conto che le tempistiche di attuazione degli interventi previsti dal POC sono compatibili con le tempistiche di adeguamento degli interventi prioritari previsti dal Piano ATERSIR per la realizzazione delle vasche di prima pioggia (Codice 2014RAHA0086 e 2014RAHA0051);

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalle scelte operate nella Variante predisposta, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la medesima variante;

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat, si ritiene di esprimere:

PARERE MOTIVATO POSITIVO

per l'Adozione di Piano Operativo Comunale (POC) del comune di Cotignola, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i, dall'Art. 5 della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 1795/2016.

La procedura avviata per l'Adozione di Piano Operativo Comunale (POC) del comune di Cotignola potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art. 5 della L.R. 20/2000, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale, subordinata all'ottemperanza di quelle prescrizioni che possono essere attuate solo nelle fasi successive al presente procedimento.

Come ARPAE, nelle successive fasi di pianificazione territoriale dei PUA, si sottolinea la necessità di una particolare attenzione agli aspetti inerenti la sicurezza antisismica, la compatibilità acustica, la compatibilità idraulica e degli scarichi fognari, la massima

efficienza energetica e l'impiego ove possibile di energie rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi regionali del Piano energetico approvato con deliberazione n. 1284/2016.

3. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO DEL POC DI COTIGNOLA

In riferimento alla richiesta del Comune di Cotignola (Fascicolo 07-04-02 2016/5/0), relativa al POC di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n. 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Settore

VISTO

- la Relazione geologica per la Scheda 1CT-Via X Aprile;
- la Relazione geologica per la Scheda 2CT-Via Cenacchio;
- la Relazione geologica per la Scheda 3CT-Via Madonna di Genova;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del POC con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n. 19/2008.

Il presente parere è relativo alle sole tre Schede sopra richiamate ed è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di PUA e di progettazione esecutiva:

- 1: dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;
- 2: nelle Normative Tecniche di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per ogni edificio in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;
- 3: vanno completate indagini geognostiche preliminari delle aree e di loro adeguati intorno, in sede di PUA e di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva degli edifici in progetto e delle opere di urbanizzazione; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori

qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -30 m di profondità dal piano di campagna; le indagini devono coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento delle indagini devono permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimuth); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione in funzione della progettazione delle fondazioni; si fa notare che l'area di cui alla Scheda 1CT-Via X Aprile ha già mostrato la presenza di terreni di fondazione a caratteristiche geomeccaniche scadenti; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- 4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche delle aree; le fondazioni non potranno essere attestate su o entro terreni rimaneggiati né su o entro riporti;
- 5: eventuali vani interrati o seminterrati andranno impermeabilizzati;
- 6: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come C) vanno riferiti non ai piani di campagna attuali ma alle quote dei presumibili piani fondali, una volta individuati questi mediante tutte le integrazioni alle indagini geognostiche; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alle quote presumibili di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tali quote;

- 7: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- 8: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione dato che già sono stati individuati strati a rischio di liquefazione in particolare per la Scheda 3CT-Via Madonna di Genova;
- 9: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;
- 10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalle Relazioni;
- 11: la progettazione esecutiva dovrà seguire strettamente le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
- 12: si richiedono studi di ubicazione, dimensioni, forma, profondità e distanze dagli edifici delle eventuali vasche di laminazione per l'invarianza idraulica in modo da evitare interferenze sismiche con fondazioni e strutture in alzato; anche i pozzetti delle varie reti infrastrutturali di urbanizzazione possono avere tali effetti sismici; al proposito si ricorda che le Autorità di Bacino ed i Consorzi di Bonifica hanno fornito indicazioni anche normative in merito ai temi dell'invarianza idraulica ed al fine di non ridurre i tempi di corrivazione delle acque;
- 13: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
- 14: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica delle aree e di un loro adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE il POC del Comune di Cotignola, così come prescritto all'art. 30 della L.R. 20/2000, è conforme e dà attuazione alle previsioni del PSC e agli indirizzi e alle direttive contenute nei piani territoriali sovraordinati, alle condizioni richiamate nel "Constatao";

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente e la consultazione dei soggetti ambientalmente competenti, l'ARPAE - SAC Ravenna ha espresso parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del POC del Comune di Cotignola alle condizioni riportate al punto 2) del "Constatato" della presente Relazione;

CHE durante il periodo di pubblicazione, nelle modalità sopraindicate, non sono pervenute osservazioni aventi per oggetto il POC del Comune di Cotignola.

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

Di formulare, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., in ordine al POC del Comune di Cotignola adottato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25.07.2016 e limitatamente alle sole previsioni contenute nello stesso, le seguenti riserve così come riportate al punto 1) del "Constatato" della presente Relazione:

si chiede di rettificare il Documento Programmatico Qualità Urbana, a pag. 32, riportando il dato di 79 abitanti equivalenti.

- 1) Si chiede al Comune di Cotignola di rettificare il Documento Programmatico Qualità Urbana, a pag. 32, riportando il dato di 79 abitanti equivalenti.
- 2) Si chiede al Comune di Cotignola di adeguare le schede di intervento del POC riportando le condizioni e prescrizioni dettate dalle misure di mitigazione e tutela derivanti dalla pianificazione sovraordinata, così come riportate nel Rapporto ambientale;
- 3) Si chiede al comune di Cotignola di specificare che la cessione di un lotto idoneo a realizzare 6/8 alloggi ERS corrisponde a quanto disposto dall'art. A-6-ter della L.R. 20/2000 che indica la necessità di acquisizione da parte del comune di una quota pari al 20 % delle aree destinate a nuove costruzioni.

Di esprimere, sensi dell'art. 5 della L.R.20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del POC del Comune di Cotignola alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 34873/2016 del 21.12.2016 e riportate al punto 2) del "Constatato" della presente Relazione.

Di esprimere parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche indicate alle schede 1CT, 2CT e 3C con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni espresse dal Servizio Territorio della Provincia riportate nel punto 3) del "Constatato" della presente Relazione.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO TERRITORIO

(Arch. Fabio Poggioli)





Provincia di Ravenna

Proponente: /Territorio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 44/2017

OGGETTO: COMUNE DI COTIGNOLA - P.O.C. (PIANO OPERATIVO COMUNALE) DEL COMUNE DI COTIGNOLA - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M. E I., PARERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M. E I., PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 17/01/2017

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
